

STATUTO

IL RAGGIO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NEPI VT VIA ORSINI SNC

Numero REA: VT - 163692

Codice fiscale: 02242440564

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

cadauna diviso come segue:

- FAZZINI ROMINA ha sottoscritto n. 1 quota del valore nominale di Euro 50,00;
- CERNETTI IVAN ha sottoscritto n. 1 quota del valore nominale di Euro 50,00;
- MARINI VALERIO ha sottoscritto n. 1 quota del valore nominale di Euro 50,00.

ART. 5) La cooperativa puo' essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: - da un amministratore unico;

- da un consiglio di amministrazione composto da due a undici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Il Consiglio di amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'amministrazione della societa' e' affidata ad un Amministratore Unico nominato nella persona del signor CERNETTI IVAN per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, il quale come in atto costituito accetta dichiarando che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilita' e/o incompatibilita' ai sensi di legge; esso dura in carica fino a revoca e/o dimissioni.

Al nominato Amministratore Unico compete a norma dello Statuto, la legale rappresentanza della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 6) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.

Infine le parti convengono che la societa' sia regolata dallo statuto sociale che qui interamente si trascrive:

STATUTO

Mutualità prevalente

Denominazione, sede, durata, Scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata

Il Raggio Verde Societa' Cooperativa Sociale - ONLUS

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Nepi (VT).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede sociale al di fuori del Comune di Nepi.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2060.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

La scadenza potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La Società non ha finalità speculative ed è retta dai principi della mutualità ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Essa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative e dell'apporto di beni e servizi da parte soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. La Cooperativa potrà aderire alle associazioni provinciali, regionali e nazionali di rappresentanza, tutela, assistenza delle Cooperative.

La società cooperativa, senza finalità speculative, si propone di procacciare ai soci occasioni di lavoro e di incentivare l'inserimento dei soci nel mondo del lavoro, non solo nell'attuale fase di crisi, ma soprattutto costituendosi quale forza operativa nell'assicurare in prospettiva posti di lavoro stabili e combattere la disoccupazione in base alle leggi vigenti ed alle nuove leggi che verranno emanate.

Mira inoltre alla promozione e realizzazione di iniziative economiche e sociali atte alla migliore utilizzazione del lavoro dei soci.

Art. 5 - Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, le attività che caratterizzano l'oggetto sociale sono:

- le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, ponendosi come strumento di servizio per la realizzazione di attività educative didattiche formative, culturali e specificatamente svolgendo le seguenti attività:

- a) gestione di servizi socio sanitari per persone anziane, portatori di handicap, minori, soggetti affetti da disagio psichico, fisico, attraverso la gestione di case di riposo, di cura, centri diurni e di accoglienza;
- b) fornire servizi educativi attraverso attività di consulenza per la promozione sociale, educativa, ad enti, scuole, aziende, strutture socio sanitarie;
- c) organizzazione e gestione di:
scuole, asili, centri ricreativi, culturali, centri educativi per l'infanzia;
- d) fornire consulenze psico-pedagogiche, attività di sostegno alle famiglie;
- e) attività di formazione e aggiornamento per personale, volontari, educatori, catechisti, animatori della pastorale giovanile;
- f) progetti educativi per minori, attività di dopo-scuola, animazione, laboratori di attività creative e ludiche;
- g) sviluppo e promozione attraverso la realizzazione editoriale di libri, video e sussidi.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- a) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite,
specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività di raccolta;
- d) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti

ed il credito nel rispetto del D. Lgs. n. 385/1993, e della circolare C.I.R.C. del 3 marzo 1994;

e) Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
f) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

g) Stipulare convenzioni con Enti pubblici.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Altresì potrà costituire all'interno della cooperativa un comitato scientifico composto da un massimo di cinque membri anche non soci purché psicologi, pediatri e esperti di tematiche socio-educative nominati dal Consiglio di amministrazione, al fine di svolgere un'attività di consulenza e valutazione sulla stesura di progetti e dei contenuti scientifici.

La cooperativa nel perseguire gli scopi sociali si ispira ai principi di apoliticità e aconfessionalità contribuendo a realizzare una nuova cultura della fraternità all'interno del mondo cooperativo, del lavoro e delle relazioni umane.

E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dall'art. 2514 lett. b) del c.c.

Soci

Art. 6 - Numero e requisiti dei soci.

Il numero dei soci è illimitato, e comunque non inferiore e superiore ai limiti massimi e minimi stabiliti dalla legge.

Nel caso in cui i soci siano persone fisiche, la società potrà essere composta da almeno tre soci, purché venga costituita nella forma di società a responsabilità limitata, fatte salve le disposizioni legislative che prevedano un numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

La responsabilità di ciascun socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote sottoscritte.

Possono essere soci tutti coloro che si riconoscono negli scopi della cooperativa e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori indicati nell'oggetto sociale della Cooperativa, e comunque coloro i quali dimostrino di possedere le motivazioni necessarie e che possano fornire una fattiva collaborazione al raggiungimento dei fini sociali.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese, o attività che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 7 - Procedura di ammissione.

Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda all'Organo Amministrativo della Società.

La domanda, se persona giuridica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società o dell'ente che intende diventare socio, specificando l'esatta denominazione sociale, la sede legale, la forma di amministrazione, le generalità del legale rappresentante ed i suoi poteri.

Trattandosi di persona fisica la domanda deve indicare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, attività effettivamente esercitata;
- b) indicazione del numero delle quote sottoscritte;
- c) dichiarazione di accettazione dello statuto sociale;
- d) impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti interni ed a sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali; a versare le quote sottoscritte e deve essere sottoscritta dal richiedente.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

Art. 8 - Diritti dei soci.

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 9 - Obblighi dei soci.

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta, Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 10 - Scioglimento del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale può verificarsi per esclusione, recesso e morte.

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei seguenti casi:

- verso il socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali, compresi i regolamenti approvati dagli organi della cooperativa, o che senza

giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei contributi annuali, salvo il diritto della società a rivalersi verso l'escluso per eventuali danni morali e materiali arrecati;

- verso il socio che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili qual notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.
- verso il socio che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.
- verso il socio che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma del Codice Civile;
- per gravi inadempienze che derivano dalla legge.
- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.

Il recesso viene concesso al socio nei casi previsti dalla Legge nonché al socio che si trovi nelle condizioni di non poter più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Inoltre l'Organo Amministrativo potrà concedere il recesso a quei soci che trovandosi in situazioni particolari abbiano a presentare giustificati motivi.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con l'accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre la fine dell'esercizio in corso alla data di recesso.

Al socio receduto, o agli eredi del socio defunto spetterà la liquidazione della quota che avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio e dovrà essere corrisposta entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso, a termine dell'art. 2535 del Codice Civile.

E' salvo il diritto alla richiesta di risarcimento per danni morali ed economici arrecati alla società dal socio escluso.

In caso di morte, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

E' fatto divieto ai soci di porre in essere, in ogni caso, atti tra vivi di trasferimento delle quote sociali possedute.

Art. 11 - Liquidazione e rimborso della quota.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa

comprende esclusivamente il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale sopraprezzo versato che rimarrà accantonato in apposita riserva.

Art. 12 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio sociale - Mutualità - Esercizio sociale - Bilancio

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 250,00.

Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva o fondo costituiti dall'assemblea o previsti per legge.

L'importo della quota inizialmente sottoscritta e quello delle successive sottoscrizioni dovrà, di norma, essere versato all'atto della sottoscrizione stessa.

Art. 14 - Prevalenza della mutualità.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto: a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 15 - Versamenti dei Soci

I soci potranno eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, previa conforme decisione dei soci in sede assembleare.

Art. 16 - Bilancio.

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 17 - Utili.

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la "promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 18 - Ristorni.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 19 - Modalità di assunzione delle decisioni.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 20 - Convocazione.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge è convocata dagli amministratori o mediante avviso affisso presso i locali della sede della società, o mediante avviso spedito presso il domicilio risultante dal libro soci, o con qualunque altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello in cui avrà luogo l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano della Regione in cui la cooperativa ha la propria sede del Comune in cui è posta la sede e in quello dei Comuni

confinanti.

Art. 21 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) procede alla nomina della cariche sociali;
- c) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività e la retribuzione annuale dei sindaci;
- d) approva eventuali regolamenti interni;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta l'anno. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione e/o l'Amministratore Unico lo ritenesse opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 22 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata quando prevista e sullo scioglimento anticipato sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 23 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto rappresentante la maggioranza dei soci presenti o rappresentati in assemblea. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati in assemblea e delibera con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto rappresentante la maggioranza dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art. 24 Modalità di votazione

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.

Art. 25 Intervento dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora dei versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ogni socio avente diritto di intervento potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio avente pure diritto di intervento. Ciascun

socio potrà rappresentare al massimo altri cinque soci.

Art. 26 Svolgimento delle Assemblee

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. Il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE

ART. 27 Forme di Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a undici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Il Consiglio di amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I consiglieri devono essere soci e sono dispensati da prestare cauzione.

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi all'Amministratore Unico o ai Consiglieri dovuti per la loro attività sentito il parere del Collegio sindacale, se presente; determinare l'eventuale compenso dovuto ai membri del Consiglio di amministrazione che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, anche di carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice - presidente.

Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo composto dal presidente, dal vicepresidente e da un consigliere.

Il Consiglio è convocato dal presidente tutte le volte che ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera e nei casi urgenti mediante telefono, fax, e-mail che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti in caso di parità di voti la proposta si intenderà respinta.

Agli Amministratori spettano i più ampi ed incondizionati poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale dei soci.

Spettano pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Redigere il Bilancio di Esercizio;
- c) Cura la tenuta della contabilità della società, anche mediante professionisti;
- d) Compilare gli eventuali regolamenti interni;
- e) Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- f) Deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'accesso al credito sotto ogni forma della cooperativa;
 - g) Conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - h) Assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e retribuzioni;
 - i) Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio.

Art. 28 - Sostituzione degli amministratori.

In caso vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli secondo i disposti del codice civile.

Art. 29 Rappresentanza

All'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale e la firma sociale della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. E' perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 30 - Controllo dei soci.

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 31 - Collegio Sindacale

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o un revisore unico. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Art. 32 - Funzioni.

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c.. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio).

Scioglimento e liquidazione

Art. 33 - Scioglimento.

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti e nei termini di legge. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 34 - Devoluzione.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) c.c.

Art. 35 - Normativa applicabile.

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni vigenti in ordine ai principi della mutualità nonché la normativa vigente in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I Componenti dichiarano che le spese di costituzione della società cooperativa ammontano presumibilmente ad Euro 1.400,00.

Di quest'atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, ho dato lettura ai componenti, che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore quindici e minuti quaranta

Consta di nove fogli per trentaquattro pagine intere e quanto fin qui della presente trentacinquesima

F.TO FAZZINI ROMINA

F.TO CERNETTI IVAN

F.TO MARINI VALERIO

F.TO DR. GIUSEPPE DOMINICI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell' art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo in esenzione

Atto registrato presso l' Ufficio delle Entrate di Viterbo in data 20/02/2017
al n. 1787